



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.73

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di * **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO		X
PEDUSSIA Marco	VICE SINDACO	X	
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
GRISTINA Giorgio	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE	X	
VANNI Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
BOGETTI Domenico	CONSIGLIERE	X	
GALLO Stefano	CONSIGLIERE	X	
GALDI Nicola	CONSIGLIERE	X	
RAMPONE Giorgio	CONSIGLIERE		X
MATTIS Giulia	CONSIGLIERE	X	
PASSATORE Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
PASSATORE Chiara	CONSIGLIERE	X	
Totale Presenti:			11
Totale Assenti:			2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 1. delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 2. delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/09/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n 43;
- per Regioni e Province autonome, enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità Portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che “alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2018 è stato approvato in data 26/10/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37;
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017 e 2018, il Comune di Sommariva del Bosco risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO;

SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO SIPIS.R.L.

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR;

- il Comune detiene quote di un consorzio rifiuti denominato CO.A.B.SE.R.
- in merito a quanto sopra esposto si precisa che per quanto concerne la Società Ente Turismo Alba Bra langhe Monferrato Roero a seguito della modifica del capitale saranno rideterminate le quote con riduzione della partecipazione della quota del Comune di Sommariva del Bosco;
- il Comune non appena verranno comunicate le nuove quote ridotte provvederà con apposito atto alla rideterminazione del bilancio consolidato 2018;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Ragioneria del Comune di Sommariva del Bosco ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2019** allegato alla presente (**Allegato A**);

CHE detto piano questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CHE il piano è completato dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2018;

ATTESTATO CHE sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

CON N. 11 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Vice Sindaco e dai 10 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2019** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 11 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Vice Sindaco e dai 10 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
PEDUSSIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR. VITO MARIO BURGIO